

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

AI SENSI DEL D.M. N.45 DELL'8 FEBBRAIO 2013

*Emanato con D.R. n. 298 del 06/06/2013
Modificato con D.R. n. 425 del 29/07/2014
Modificato con D.R. n. 546 del 04/07/2017
Modificato con D.R. n. 522 del 17/07/2019*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



Indice

ART. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati.....	2
ART. 2 - Obiettivo dei Corsi.....	2
ART. 3 - Requisiti per l'accREDITamento.....	2
ART. 4 - Valutazione dei requisiti d'idoneità	3
ART. 5 - Attivazione corsi	3
ART. 6 - Istituzione.....	4
ART. 7 - Organi	4
ART. 8 - Durata dei corsi e Requisiti di ammissione.....	6
ART. 9 - Procedura di selezione	6
ART. 10 - Commissione giudicatrice per la procedura di selezione.....	7
ART. 11 - Contributi e borse di studio	7
ART. 12 - Diritti e doveri dei dottorandi.....	9
ART. 13 - Redazione della Tesi e Esame finale.....	10
ART. 14 - Procedura conseguimento titolo	10
ART. 15 - Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca.....	11
ART. 16 - Internazionalizzazione e co-tutela tesi	12
ART. 17 - Norme transitorie ed entrata in vigore	13

ART. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in conformità all'art. 4 della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in conformità con il Regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, emanato con DM n. 45 dell'8 febbraio 2013 e pubblicato sulla GU n. 104 del 6 maggio 2013 e della nota MIUR n. 12835 del 18/05/2016.

ART. 2 - Obiettivo dei Corsi

Il Dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università italiane o straniere e presso soggetti pubblici e privati. Fornisce inoltre competenze qualificanti nell'esercizio delle libere professioni contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e della Ricerca e costituisce il terzo livello della formazione universitaria.

ART. 3 - Requisiti per l'accreditamento

1. L'Università Suor Orsola Benincasa attiva corsi di dottorato di ricerca previo Accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'Anvur ai sensi del DM n. 45/2013.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 45/2013.
3. Le tematiche dei corsi di dottorato attivati dall'Università Suor Orsola Benincasa devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Possono riferirsi inoltre ad ambiti multidisciplinari e trasversali ai settori scientifici disciplinari se rispondenti a progetti di innovazione scientifica e tecnologica, secondo le linee programmatiche della ricerca scientifica dell'Università Suor Orsola Benincasa.
4. La richiesta di accreditamento dei corsi di dottorato che l'Università intende attivare, formulata ai sensi dell'art. 3 del DM n. 45/2013, deve rispondere ai Requisiti per l'Accreditamento dei corsi previsti dall'art. 4 del DM 45/2013.
5. Sono requisiti necessari per l'accreditamento:
 - a) la presenza di un Collegio di docenti composto da almeno 16 membri di cui non più di un quarto ricercatori appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Per i dottorati attivati in consorzi il presente Regolamento rimanda al comma 1-a) dell'art. 4 del DM n. 45/2013;
 - b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
 - c) per ciascun ciclo di dottorato, la disponibilità di un numero medio di sei borse di studio per corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Possono essere computate, ai fini del rispetto dei predetti requisiti, altre forme di finanziamento di importo equivalente a quello delle borse di studio. Per i dottorati attivati da consorzi ai sensi dell'art. 2 del DM n. 45/2013, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
 - d) la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - e) la previsione di attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, dirette alla formazione disciplinare e interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca

europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

6. Per dottorati istituiti nell'ambito di convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati il presente Regolamento rimanda al comma 2 dell'art. 4 del DM n. 45/2013.
7. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

ART. 4 - Valutazione dei requisiti d'idoneità

1. Al Nucleo di Valutazione dell'Università compete la verifica, nel tempo, della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, effettuato annualmente dall'Anvur.
2. Ogni anno il Nucleo di Valutazione redige una relazione circa la permanenza di tali requisiti e circa il funzionamento dei Corsi attivati dall'Ateneo, che è trasmessa dal Rettore al Ministero.

ART. 5 - Attivazione corsi

1. L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in convenzione con altre Università italiane ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale. Il Titolo accademico viene rilasciato dall'Università Suor Orsola Benincasa quale sede amministrativa dei corsi attivati.
2. In caso di corsi di dottorato in convenzione l'Università e i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DM n. 45/2013.
3. L'Università può istituire, in qualità di sede amministrativa, corsi o curricula di Dottorato industriale in convenzione con imprese, anche di paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, impegnati in attività di elevata qualificazione. All'Università spetta il rilascio del titolo accademico. Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del DM n. 45/2013, nell'ambito di dottorati attivati in convenzione con imprese, l'Università può prevedere scadenze diverse per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
4. Possono anche essere istituiti, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo di posti necessario per l'attivazione del corso.
5. L'Università promuove e partecipa inoltre a dottorati istituiti da consorzi tra Università e/o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, al fine del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca non può essere superiore a quattro, fatto salvo motivate eccezioni ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del DM n. 45/2013.
6. Al fine di promuovere l'attività di internazionalizzazione e di realizzare un efficace coordinamento dell'attività di ricerca, l'Università Suor Orsola Benincasa può istituire corsi di dottorato internazionale in convenzione con Università ed enti di ricerca esteri di alta e riconosciuta qualificazione ai sensi dell'art. 10 del DM n. 45/2013, previo accreditamento ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. La convenzione dovrà stabilire, nel rispetto del principio di reciprocità, la ripartizione degli oneri, la regolazione delle forme del reciproco impegno finanziario, le modalità di scambio e la mobilità di docenti e dottorandi nonché il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale. La convenzione dovrà

inoltre stabilire l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti all'art. 4 del DM n. 45/2013.

ART. 6 - Istituzione

1. La richiesta di istituzione di un Corso di dottorato deve essere inviata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva la richiesta di istituzione e attivazione e l'Università inoltra al Ministero la richiesta di accreditamento del corso di dottorato entro i termini indicati dal Ministero.
2. L'Università, a seguito di accreditamento da parte del Ministero, procede all'istituzione del corso di dottorato.
3. I corsi di dottorato dell'Università Suor Orsola Benincasa sono istituiti con Decreto Rettoriale.
4. La proposta, rispondente ai requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, deve contenere:
 - a) la denominazione del corso di cui si chiede l'attivazione e la eventuale articolazione in curricula; - la tipologia del dottorato (sede unica, in convenzione, in consorzio, dottorato internazionale...) e l'eventuale indicazione delle Università o degli enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione che partecipano al progetto;
 - b) i settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato;
 - c) i temi di ricerca, gli obiettivi formativi, e gli sbocchi professionali relativi al corso e/o ai singoli curricula;
 - d) i programmi didattici e di ricerca del corso e/o dei singoli curricula, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, dei relativi crediti formativi universitari, e dei risultati attesi, con la menzione delle attività svolte e dei risultati conseguiti in cicli precedenti;
 - e) le modalità di ammissione al corso e/o ai singoli curricula e i titoli di accesso;
 - f) gli eventuali esiti occupazionali di quanti hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nel caso di richiesta di rinnovo di un corso di dottorato;
 - g) il numero dei posti, per ciascun corso e i posti senza borsa;
 - h) l'eventuale numero di posti riservati;
 - i) il numero delle borse richieste all'Ateneo, il numero presunto delle borse finanziate da altre Università o da soggetti esterni, con l'indicazione dell'eventuale quota di cofinanziamento delle borse stesse;
 - j) i nomi dei componenti del collegio dei docenti del corso con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza e del coordinatore, previa acquisizione di dichiarazione di non appartenere ad altro collegio di dottorato su base nazionale;
 - k) le strutture operative e scientifiche di riferimento;
 - l) le convenzioni con Università o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale;
 - m) le collaborazioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consentano ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - n) un piano finanziario dal quale risulti la disponibilità di adeguate risorse economiche;
 - o) ogni ulteriore indicazione necessaria per la pubblicazione del bando di concorso.

ART. 7 - Organi

1. Gli organi del corso di dottorato sono il Coordinatore e il Collegio dei docenti.
2. Il Coordinatore del corso è un professore di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno e permane in carica per tre anni. In caso di cessazione anticipata, il collegio su convocazione del decano, provvede all'elezione del nuovo coordinatore. L'Università comunicherà all'Anvur e al Ministero

l'avvenuta sostituzione ai fini del mantenimento dei requisiti di accreditamento. Il coordinatore convoca e presiede il collegio dei docenti ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti.

3. Il collegio dei docenti deve essere composto da almeno sedici componenti, di cui almeno dodici tra ordinari e associati, appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. A questi possono aggiungersi esperti non appartenenti ai ruoli universitari ma di elevata e comprovata qualificazione. Ai sensi dell'art. 6 del DM n. 45/2013 il numero degli esperti non può essere superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Un docente esterno all'Università Suor Orsola Benincasa per poter far parte di un Collegio dei docenti di un dottorato attivato dall'Università dovrà essere autorizzato dall'Ateneo di appartenenza.
4. Sono compiti del Collegio:
 - a) programmare le attività didattiche e di ricerca del corso;
 - b) approvare il programma didattico e di ricerca dei dottorandi;
 - c) attribuire ogni anno i compiti didattici considerato che l'attività didattica e tutoriale certificata, svolta per il Corso, compreso lo svolgimento di lezioni e seminari, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della Legge n. 240/2010;
 - d) assegnare, entro tre mesi dall'inizio del corso, a ciascun dottorando un tutor, scelto fra i componenti del Collegio stesso o fra i docenti dell'Ateneo, con il compito di seguirne le attività di ricerca. In caso di convenzioni con imprese, al tutor può essere affiancato un tutor esterno, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso l'impresa;
 - e) approvare la relazione annuale ai fini del monitoraggio ministeriale di verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
 - f) stabilire i termini e le modalità di verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
 - g) trasmettere, ai competenti uffici amministrativi dell'Università, i verbali di ammissione dei dottorandi all'anno successivo e all'esame finale entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico;
 - h) proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - i) deliberare i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di dottorato;
 - j) autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del tutor, la partecipazione a stage e tirocini;
 - k) autorizzare l'eventuale attività lavorativa del dottorando che non dovrà, in ogni caso, incidere sul percorso formativo dello stesso;
 - l) autorizzare il dottorando, sentito il tutor, a svolgere periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o estere;
 - m) autorizzare la sospensione dal Corso ai sensi dell'art 12 del presente Regolamento;
 - n) autorizzare il dottorando a partecipare alle attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, alle attività di didattica sussidiaria o integrativa;
 - o) proporre al Rettore la nomina del Coordinatore;
 - p) in caso di dimissioni o impossibilità del Coordinatore del corso, deliberare la nomina del nuovo Coordinatore;
 - q) approvare la sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al dottorato e di convenzioni di co-tutela.
5. Per la trattazione di problemi didattici e organizzativi, la composizione del Collegio dei docenti dovrà essere integrata dalla partecipazione di una rappresentanza di massimo due dottorandi iscritti, senza diritto di voto.

ART. 8 - Durata dei corsi e Requisiti di ammissione

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale, salvo quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 45/2013.
2. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene mediante valutazione comparativa dei candidati che deve concludersi entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica/magistrale, conseguita ai sensi del DM 509/1999 e successive modifiche, il diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o analogo titolo accademico, conseguito all'estero, e dichiarato equipollente o riconosciuto equivalente ai suddetti titoli accademici italiani ai soli fini dell'ammissione alla selezione. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione al dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Possono accedere ai Corsi di dottorato dell'Università Suor Orsola Benincasa anche coloro che conseguono il titolo richiesto per l'ammissione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
5. Per ciascun Corso può essere previsto, in misura non superiore a quelli attivati, un numero di posti riservati ai candidati risultati idonei nella procedura di selezione per l'ammissione al dottorato appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) titolari di assegno di ricerca, non più di due, a condizione che l'attività di collaborazione alla ricerca sia coerente con il programma del Corso di dottorato;
 - b) laureati in università estere;
 - c) laureati in università estere titolari di borse di studio di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - d) dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Università Suor Orsola Benincasa abbia stipulato specifici accordi concernenti i corsi di dottorato;
 - e) titolari di contratti di apprendistato.

ART. 9 - Procedura di selezione

1. Il bando per l'ammissione alla procedura comparativa di valutazione per l'accesso ai corsi di dottorato dell'Università Suor Orsola Benincasa è emanato dal Rettore con proprio Decreto.
2. L'avviso del bando è pubblicato sul sito web dell'Università, nonché sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
3. Il bando di concorso, redatto sia in italiano sia in inglese deve indicare:
 - a) la denominazione del corso di dottorato e degli eventuali curricula;
 - b) il numero complessivo e l'ammontare delle borse di studio;
 - c) il numero complessivo dei posti senza borsa, fissato nella misura massima del 25% dei posti con borsa;
 - d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi del art. 11 del presente Regolamento;
 - e) il numero di borse di studio e posti senza borsa eventualmente riservati agli studenti laureati in Università estere;
 - f) gli eventuali posti riservati ai titolari di assegni di ricerca a condizione che il progetto di ricerca sia compatibile con le tematiche e gli ambiti disciplinari del corso stesso;
 - g) le modalità e i termini di partecipazione al concorso;
 - h) le date delle prove di ammissione avente valore di convocazione;
 - i) le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle prove;
 - j) la tipologia dei titoli valutabili;

- k) la composizione della Commissione e i punteggi a disposizione della Commissione stessa;
- l) i termini e le modalità dell'accettazione e dell'iscrizione degli ammessi al corso di dottorato, fermo restando che il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza e la conseguente assegnazione dei posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 10 - Commissione giudicatrice per la procedura di selezione

1. La Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di valutazione per l'accesso al corso di dottorato è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso.
2. Il Collegio dei docenti può provvedere ad individuare anche due membri supplenti.
3. Possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria in caso di corsi attivati in convenzione con imprese.
4. In caso di corsi di dottorato multidisciplinari con la presenza di più curricula la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero dei curricula in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun curriculum. La Commissione in ogni caso dovrà essere composta da un numero dispari di docenti o ricercatori.
5. La Commissione avvia i propri lavori entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
7. A conclusione delle procedure di selezione, la Commissione, sulla base della valutazione comparativa di merito effettuata, redige una graduatoria unica per l'ammissione al corso di dottorato.
8. Ciascuna prova d'esame si intende superata se il candidato ha ottenuto una votazione corrispondente ad almeno i 7/10 del punteggio previsto per la prova specifica.
9. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti del concorso approvando la graduatoria generale di merito per l'ammissione al dottorato.
10. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il candidato più giovane d'età.
11. I verbali relativi agli atti della procedura di selezione, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il competente ufficio dell'amministrazione centrale. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990 a conclusione delle procedure di selezione

ART. 11 - Contributi e borse di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, sentito il Senato Accademico, definisce l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché il numero delle borse di studio assegnate ai Corsi, il loro ammontare e le modalità di erogazione. L'ammontare dei contributi è comprensivo del premio di assicurazione e dell'imposta di bollo al netto della tassa regionale per il diritto allo studio.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento.

3. Il pagamento delle borse di studio viene effettuato in rate mensili posticipate, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto ministeriale del 18 giugno 2008, pubblicato nella GU n. 241 del 14 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.
4. Se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi. L'Università Suor Orsola Benincasa, nella fase di progettazione e programmazione del Corso di dottorato, può stabilire di attribuire l'incremento della borsa del 50% anche ai dottorandi senza borsa, qualora presenti.
5. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando, borsista e non, è assicurato un budget per l'attività di ricerca e piccola mobilità, in Italia e all'estero, di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
6. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità finanziaria dell'Università Suor Orsola Benincasa per gli stessi fini sempre che tale procedura sia compatibile con le regole previste per la gestione della singola borsa.
7. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta alle ritenute previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, e successive modifiche, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
8. In caso di rinuncia agli studi da parte di un dottorando con borsa di studio, la borsa potrà essere riassegnata a un dottorando senza borsa dello stesso corso e dello stesso ciclo se tale procedura è compatibile con le regole previste per la gestione della singola borsa. In tal caso non dovranno essere corrisposte dal borsista subentrante le rate del contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, dovute successivamente al suo subentro.
9. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di un dottorando titolare di borsa di studio, questi decade dal diritto alla fruizione della borsa per la quota non maturata, con l'obbligo di restituzione della quota già percepita nell'anno di riferimento, qualora venga superato in tale anno il limite di reddito indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
10. La parte residua della borsa, qualora sia pari o superiore a diciotto mesi, può essere attribuita al primo dei dottorandi non borsisti collocato in posizione utile nella graduatoria generale di merito.
11. Il dottorando, anche all'atto dell'ammissione al corso di dottorato, può rinunciare alla borsa di studio, con comunicazione formale al Rettore. In tal caso il dottorando, pur mantenendo il proprio status, perde ogni diritto alla fruizione della stessa e l'intera borsa può essere attribuita, nei medesimi termini e con le medesime modalità al primo dei dottorandi non borsisti.
12. La rinuncia alla borsa in corso d'anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta il pagamento delle tasse di iscrizione dell'intero anno accademico. La rinuncia da parte di un dottorando senza borsa, successiva all'iscrizione al dottorato, non dà diritto al rimborso dei contributi versati.
13. Il pagamento del contributo oltre i termini previsti comporta l'addebito di un'indennità di mora, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il dottorando non in regola con il pagamento delle quote di contribuzione non può svolgere alcuna attività connessa al corso di dottorato al quale è iscritto e non può essere ammesso a sostenere l'esame finale.
14. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
15. I dottorandi titolari di una borsa di studio sono esonerati dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato.

ART. 12 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità indicate dal Collegio dei docenti.
2. Il Collegio dei docenti, su motivata richiesta del dottorando, può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso.
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e parere delle strutture didattiche competenti, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, e successive modifiche e integrazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. L'Università Suor Orsola Benincasa assicura ai dottorandi una rappresentanza nel Collegio di dottorato ai sensi del DM n. 45/2013.
8. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, sino ad un massimo di un anno mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, nei casi di maternità, servizio militare ovvero Servizio civile, grave e documentata malattia. La frequenza al corso di dottorato può inoltre essere sospesa per l'iscrizione al TFA per l'intera durata del corso.
9. Il dottorando non può contemporaneamente essere iscritto a una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea. Ove il vincitore di un posto di dottorato risultasse già iscritto ad una Scuola di specializzazione o ad un corso di laurea, si impegna a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato.
10. Gli iscritti a corsi di Master o a Scuole di Specializzazione potranno ottenere la sospensione, esclusivamente per poter concludere il percorso di studi già avviato, delle attività del dottorato, per un periodo massimo di sei mesi dall'inizio effettivo del corso, da recuperarsi nell'ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni e previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, il quale potrà anche, ove ne ricorrano le condizioni (es.: affinità tematiche con il percorso didattico e di ricerca del dottorato), considerare equivalente l'attività svolta dal dottorando durante il concesso periodo di sospensione.
11. La borsa non è cumulabile con altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione di ricerca.
12. Durante il corso, il dottorando può essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal Coordinatore, per periodi sino a sei mesi, o dal Collegio dei docenti, per periodi superiori ai sei mesi, a svolgere eventuali periodi di studio in Italia e/o all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potrà comunque essere superiore alla metà della durata del corso.

13. Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti, ai fini delle prove annuali di verifica, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché gli attestati delle eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti comporta il passaggio all'anno di corso successivo, ovvero l'ammissione all'esame finale nel caso di iscritti all'ultimo anno.
14. Il Collegio dei docenti può proporre con delibera motivata, sentito il parere del tutor e sentito il dottorando, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
 - a) giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti in sede di verifica annuale dell'attività;
 - b) assenze ingiustificate e prolungate;
 - c) comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità.

ART. 13 - Redazione della Tesi e Esame finale

1. Il titolo di Dottore di ricerca ("Dott.Ric." o "Ph.D.") è un titolo accademico e si consegue alla conclusione del Corso di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che è subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di dottorato).
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi è inoltre allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel triennio e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi viene valutata da due docenti, denominati valutatori, di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere esterne all'Università.
4. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dai medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione nominata ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
7. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

ART. 14 - Procedura conseguimento titolo

1. Alla fine del terzo anno di corso il dottorando presenta all'Ufficio Dottorati dell'Università apposita istanza per l'ammissione all'esame finale, indirizzata al Rettore e corredata da:
 - a) tesi di dottorato, in formato pdf, redatta in lingua italiana o inglese (o in altra lingua previa autorizzazione del Collegio) corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese;
 - b) relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
 - c) relazione del tutor. Ai sensi della nota MIUR n. 12835 del 18/05/2016 non sono ammesse richieste di proroga.
2. Il Collegio dei docenti, ricevuta la documentazione dall'Ufficio Dottorati, autorizza o meno l'invio della tesi ai valutatori esterni.

3. I valutatori hanno a disposizione n.45 giorni per redigere un giudizio analitico scritto sulla tesi secondo le seguenti tre tipologie:
 - a) approvazione della tesi anche con eventuali piccole modifiche (ammissione esame finale);
 - b) tesi non approvata con rinvio a nuova valutazione dopo un periodo non superiore a sei mesi trascorsi i quali la tesi è nuovamente esaminata dai valutatori. I valutatori non possono concedere ulteriori periodi di proroga e pertanto anche in caso di secondo giudizio negativo la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica.
4. A seguito di ammissione della tesi alla discussione il dottorando consegna all'Ufficio Dottorati:
 - a) n.1 copia cartacea e n. 3 copie su cd della tesi di dottorato redatta in lingua italiana o inglese (o in altra lingua previa autorizzazione del Collegio) corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese debitamente firmate dal Coordinatore del dottorato e dal tutor;
 - b) n.1 frontespizio della tesi debitamente firmato dal Coordinatore del dottorato e dal tutor;
 - c) relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni;
 - d) relazione del tutor.
5. Il dottorando è tenuto a inviare ai membri della Commissione giudicatrice per l'esame finale la tesi di dottorato.

ART. 15 - Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. L'esame finale si svolge sulla base di un colloquio avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione appositamente nominata con Decreto Rettorale.
2. La discussione della tesi finale è pubblica.
3. Il titolo è rilasciato dal Rettore che ne certifica il conseguimento.
4. La nomina della Commissione e la data dell'esame finale sono comunicate ai candidati. I candidati, avuta notizia dall'Amministrazione della data stabilita, devono provvedere ad inviare a ciascun componente una copia della tesi. La copia della tesi deve pervenire ai membri della Commissione almeno 15 giorni prima della data stabilita.
5. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo afferenti ai settori scientifico disciplinari cui si riferisce il corso. Due dei membri individuati non devono essere componenti del collegio stesso e devono appartenere a Università anche straniere, non partecipanti al dottorato; almeno due membri della Commissione devono inoltre essere professori di ruolo.
6. Il Collegio dei docenti può individuare due membri supplenti.
7. Alla Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, anche straniere. Non possono far parte della Commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca docenti che abbiano fatto parte della commissione giudicatrice del medesimo corso di dottorato per l'anno precedente.
8. Una volta costituita, la Commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente la propria valutazione entro i successivi due mesi. Decorso detto termine senza che la Commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Nel caso di un Corso di dottorato comprendente curricula scientificamente differenziati, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici,

composte da docenti ed eventualmente da esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari di riferimento dei singoli curricula.

10. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
11. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. Le proposte di rilascio del titolo di Dottore di ricerca sono assunte a maggioranza.
12. Entro 30 giorni dalla discussione della tesi e dalla approvazione degli atti della Commissione, da parte del Rettore, una copia della tesi sarà depositata in formato elettronico nella banca dati ministeriale. Copia della stessa sarà altresì depositata presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

ART. 16 - Internazionalizzazione e co-tutela tesi

1. L'Università Suor Orsola Benincasa, al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente Regolamento.
2. Le proposte di istituzione di dottorati internazionali, approvati dal Senato Accademico nonché dal Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aspetti finanziari, devono essere avanzate secondo l'art. 3 del presente regolamento corredate da uno schema di convenzione da sottoscrivere con i partner.
3. La convenzione dovrà comunque contenere:
 - a) il progetto formativo del dottorato;
 - b) l'apporto scientifico-formativo, organizzativo e finanziario da redigere secondo criteri di reciprocità;
 - c) il mutuo riconoscimento del titolo o il rilascio di titolo congiunto o il rilascio di titolo multiplo;
 - d) l'eventuale scambio di studenti finalizzato alla creazione di un'integrazione culturale internazionale;
 - e) l'eventuale riconoscimento di CFU;
 - f) il piano finanziario con i costi relativi, anche, alla mobilità docenti-studenti;
 - g) l'eventuale numero di tutor stranieri dedicati al progetto;
 - h) la durata della convenzione almeno pari alla durata dell'accREDITAMENTO;
 - i) la commissione e le modalità di ammissione;
 - j) la commissione finale.
4. L'Università Suor Orsola Benincasa può inoltre stipulare accordi bilaterali con Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi che prevedono l'elaborazione di una tesi finale di dottorato sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università Suor Orsola Benincasa e di un docente dell'Università partecipante.
5. I programmi di co-tutela sono regolati da convenzioni che disciplinano le modalità di attuazione del programma e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il dottorando inserito in un programma di co-tutela deve iscriversi anche presso l'Università in accoglienza, senza contribuzioni aggiuntive, e deve aver garantita dalla propria Università la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - b) la preparazione della tesi è effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;

- c) nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad Università diverse dall'Università Suor Orsola Benincasa;
- d) redazione e discussione della tesi nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;
- e) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi nominati dalle due istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri. I Direttori di tesi partecipano alla discussione della tesi ma non alla valutazione;
- f) ognuna delle due istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di.....";
- g) la co-tutela di tesi di dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela in questo caso, il Collegio dei Docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
- h) la proprietà intellettuale dell'argomento della tesi, la pubblicazione, l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca svolta per il dottorato sono, di norma, assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascuna Università impegnata nella co-tutela, fatte salve specifiche disposizioni concordate dalle due istituzioni universitarie;
- i) al termine di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

ART. 17 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.
2. Rimane ferma l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato ai Corsi attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.